

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Comunicazione per recupero di rifiuti in forma semplificata	L'iscrizione al registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi non comporta alcuna deroga "implicita" alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. E ciò sul presupposto che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e/o recare pregiudizio all'ambiente. <i>Consiglio di Stato, sentenza n. 6221 del 24 novembre 2011</i>
Inerti da demolizione	Con riferimento a materiale inerte derivante da demolizione, la Suprema Corte ha precisato che, per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare. Pertanto, già i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto. <i>Cassazione, Sezione III, sentenza n. 45023 del 2 dicembre 2011</i>
AIA e VIA	La differenza tra AIA e VIA consiste nel fatto che, l'autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, mentre la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali. <i>TAR Calabria (CZ), Sezione I, sentenza n. 1345 del 8 novembre 2011</i>
Trasporto rifiuti in conto proprio: rimangono ancora pochi giorni per adeguarsi	Le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti prima del 15 aprile 2008, dispongono ancora di pochi giorni per adeguare la posizione. Devono presentare domanda di aggiornamento dell'iscrizione entro il 27 dicembre 2011. <i>Art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006</i>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.01.2012	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Trasporti / Iscrizione Albo trasportatori conto terzi	Inoltro attestazione di avvenuto pagamento presso il Comitato Provinciale	Soggetti iscritti all'Albo Nazionale Trasportatori di cose per conto di terzi	31.01.2012	• L. n. 298/1974 s.m.i. • D.Lgs. n. 395/2000

APPROFONDIMENTI

"Mudino" al 31 dicembre 2011. Problematiche legate alla scadenza del termine	Il Sistri è il sistema pensato per garantire la tracciabilità dei rifiuti e la compilazione degli adempimenti ambientali mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici, in sostituzione dei tradizionali adempimenti cartacei: registro di carico e scarico dei rifiuti, formulario per il trasporto dei rifiuti e, conseguentemente, presentazione del MUD. Nell'avvicendarsi delle norme, delle annunciate partenze e rinvii del sistema, si è creato un pasticcio (o una dimenticanza), rispetto alla persistenza dell'obbligo di comunicare attraverso il c.d. "Mudino", le quantità di rifiuti gestiti, con riferimento all'anno 2011. Ma facciamo un passo indietro. In riforma del DM 17 dicembre 2009 istitutivo del sistema Sistri, il D.M. del 22 dicembre 2010 introduce modifiche l'obbligo di Dichiarazione annuale dei dati ambientali dei rifiuti
---	--

	<p>gestiti nell'anno 2010 e nell'anno 2011, disponendo anche per il periodo antecedente l'entrata in vigore del sistri.</p> <p>Il decreto impone l'assolvimento di tale ultimo onere entro il 31 dicembre 2011.</p> <p>All'obbligo di trasmissione del cd. Mudino, sono chiamati i soggetti tenuti all'iscrizione al Sistri, ovvero i produttori di rifiuti, le imprese e gli enti trasportatori di rifiuti speciali, nonché recuperatori, smaltitori, intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.</p> <p>A seguito di tale intervento normativo, con una circolare del 2 marzo 2011, il Ministero dell'Ambiente forniva le indicazioni operative per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27 aprile 2010 e al Dm 17 dicembre 2009.</p> <p>Nel tentativo di fare ordine al sovrapporsi di norme susseguitesi all'annunciata entrata in vigore del Sistri e alle numerose proroghe, il Dicastero disponeva in merito ai soggetti tenuti all'invio del MUD, alle modalità di presentazione e ai termini di spedizione.</p> <p>La Circolare individuava i soggetti esonerati dalla presentazione delle due dichiarazioni.</p> <p>Nello specifico, l'esenzione dalla compilazione riguardava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiunque effettua a titolo professionale attività di sola raccolta e trasporto; - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; - consorzi istituiti per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti . <p>Di contro, all'obbligo di compilazione erano tenuti i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimenti di rifiuti - produttori di rifiuti pericolosi; - produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 addetti - comuni o loro consorzi e comunità montane <p>Per quanto concerne le modalità di presentazione della dichiarazione MUD anno 2010, era prevista una alternativa, a scelta del soggetto obbligato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'utilizzo della vecchia modulistica già usata negli anni scorsi, con pagamento dei diritti di segreteria ed invio alle CCIAA competenti per territorio, oppure 2) la compilazione delle schede SISTRI da inviare direttamente tramite il portale SISTRI <p>Il termine di presentazione era fissato al 30 aprile 2011 per i rifiuti prodotti dal 01.01.2010 al 31.12.2010.</p> <p>In attuazione di quanto disposto dal DM 17/12/2009 (recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come modificato dal Dm 22/12/2010, la circolare ministeriale, prevede altresì che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti <ul style="list-style-type: none"> - Pericolosi (con esclusione degli imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 €) - Non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con più di 10 dipendenti 2) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti devono presentare la dichiarazione SISTRI entro il 31 dicembre 2011, per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2011 (c.d. Mudino). <p>Le disposizioni contenute nel citato decreto DM 22/12/2010, consideravano il Sistri attivo a partire dal 01 ottobre 2011.</p> <p>Posto che il sistema non è ancora operativo (la prima data di avvio è prevista per il 09 febbraio 2012), appare evidente che l'obbligo di Dichiarazione annuale con il Modello Unico di Dichiarazione dei dati Ambientali dei rifiuti gestiti nell'anno 2011 non può essere assolto entro il 31 dicembre 2011, come previsto dal D.M. del 22 dicembre 2010.</p> <p>Si tratta di un adempimento che, per la struttura che ha assunto a causa delle nuove norme che si sono susseguite nel tempo, non ha senso di esistere né per la scadenza né per l'utilità.</p> <p>Fonti non ufficiali confermano Il Ministero dell'ambiente ha predisposto la bozza di Decreto Ministeriale che proroga i termini per la presentazione del Mud in scadenza il prossimo 31 dicembre 2011, attualmente al vaglio della Corte dei Conti.</p> <p>Il nuovo decreto sposterebbe dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012 il termine ultimo entro il quale effettuare la comunicazione.</p> <p>Si aspetta fiduciosi la prossima pubblicazione e diffusione del provvedimento che, come di consueto, ci si aspetta giungerà a ridosso della scadenza.</p>
Riferimenti normativi	<p><i>DM 17/12/2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009</i></p> <p><i>DM 22/12/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante</i></p>

	<i>I'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Ministero dell'Ambiente, Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010, del 02 marzo 2011</i>
--	--

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Chi sono i soggetti obbligati al Mudino ?

Si tratta dei soggetti che sono tenuti all'iscrizione al sistema Sistri, ovvero imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimenti di rifiuti; produttori di rifiuti pericolosi; produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 addetti; comuni o loro consorzi e comunità montane

2) Entro quale termine deve essere presentato il cd. "Mudino"?

Ad oggi la scadenza è al 31/12/2011. Fonti non ufficiali riferiscono che il Ministero avrebbe predisposto un Decreto per rinviare la presentazione del Mudino di fine anno alla consueta scadenza del 30 aprile 2012.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.